

Misure di sostegno economico per imprese e lavoratori connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cd.
“Decreto Cura Italia”


Sommario



Misure a sostegno del lavoro	4
Ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale	5
Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga	7
Norme in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori..	8
Indennità per lavoratori	10
Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale.....	11
Disposizioni in materia di lavoro agile	12
Contributi alle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione	13
Sospensione dei versamenti per le attività maggiormente esposte all'emergenza	14
Sospensione dei termini degli adempimenti tributari	17
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi	18
Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi nei Comuni maggiormente colpiti.....	19
Esonero dal versamento della ritenuta d'acconto.....	20

Misure a sostegno della liquidità	21
Deroghe al funzionamento del Fondo centrale di Garanzia PMI	22
Credito d'imposta per imposte anticipate.....	24
Sostegno finanziario alle Micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19	25
Liquidità da Cassa depositi e prestiti	26
Sospensione termini rimborso fondo per l'internazionalizzazione	27
Altre misure a sostegno delle imprese	28
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro	29
Credito d'imposta per botteghe e negozi.....	30
Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese.....	31
Misure in favore del settore agricolo e della pesca	33
Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo.....	34
Deroga alla disciplina del Credito d'Imposta pubblicità per il 2020.....	35
Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa.....	36




Misure a sostegno del lavoro

Ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale


 Misura	<p>NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO</p> <p>I datori di lavoro che aderiscono alla CIGO (cassa integrazione guadagni ordinaria) o al FIS (Fondo d'Integrazione Salariale) che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di 12 settimane per le regioni: Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, e 9 settimane per tutte le altre regioni italiane, e comunque entro il mese di agosto 2020.</p> <p>Si introducono le seguenti specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none">• Non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto• Si è esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale, ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta• Si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa)• I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste• Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione aggiuntiva
---	--



	<ul style="list-style-type: none"> • L'assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, su istanza del datore di lavoro. • Infine, con le stesse modalità, è garantita l'erogazione dell'assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi <p>TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIÀ IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA</p> <p>Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario che <i>sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.</i></p> <p>TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETÀ IN CORSO</p> <p>I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario che <i>sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.</i></p> <p>Misura dell'indennità pari all'80% della retribuzione, con i seguenti massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • € 940 fino a € 2.159 di retribuzione • € 1.130 per retribuzioni superiori a € 2.159
 Beneficiari	<p>Tutti i dipendenti delle imprese che aderiscono alla CIGO o al FIS, assunti alla data del 23 febbraio 2020.</p>
 Note	<p>I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione, alla data del 23 febbraio 2020.</p>

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga




 Misura	<p>Possono chiedere la Cassa integrazione in deroga tutte le aziende del settore privato, ivi inclusi quelle agricole, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per le quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro. Sono esclusi i datori di lavoro domestico.</p> <p>La Cassa integrazione in deroga viene concessa per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane o a 12 settimane per le sole regioni Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.</p> <p>I trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:</p> <ul style="list-style-type: none">• Possono essere chiesti alla regione e alle province autonome per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane• Sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, unitamente alla lista dei beneficiari• Spetta all'INPS erogare le prestazioni previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa esclusivamente con la modalità di pagamento diretto• Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori
 Beneficiari	<p>I lavoratori delle aziende prive di tutela per la sospensione del rapporto di lavoro.</p>
 Note	<p>Per fruire dei trattamenti di integrazione salariale in deroga l'impresa deve avere previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità, ivi inclusa la fruizione delle ferie residue.</p>

Norme in materia di riduzione dell'orario di lavoro e di sostegno ai lavoratori




 <p>Misura</p>	<p>CONGEDO E INDENNITÀ PER I LAVORATORI</p> <p>Dalla data del 5 marzo 2020 i dipendenti del settore pubblico e privato hanno diritto di fruire di un congedo parentale con indennità pari al 50% per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni, per i figli fino ai 12 anni. Per le famiglie con figli disabili non vi è il limite di età di 12 anni.</p> <p>La misura può essere fruita alternativamente da entrambi i genitori per un totale di 15 giorni complessivi.</p> <p>I genitori dipendenti del settore privato che hanno figli tra 12 e 16 anni, hanno diritto ad astenersi dal lavoro se nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore. La sospensione avviene senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.</p> <p>BONUS PER L'ACQUISTO DI SERVIZI DI BABY-SITTING</p> <p>In alternativa al congedo parentale di cui sopra è possibile optare per un bonus baby sitter di € 600 euro .</p> <p>Il bonus è di € 1000 per i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.</p> <p>ESTENSIONE DURATA PERMESSI RETRIBUITI - LEGGE 104</p> <p>Le giornate dei permessi retribuiti inoltre, secondo la legge 104, sono ampliate di altre 12 giornate per ciascun mese di marzo e aprile 2020.</p> <p>MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO</p>
--	---

	<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta.</p> <p>Gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi alle tutele sopra citate sono posti a carico dello Stato.</p>
 <p>Beneficiari</p>	<p>Tutti i genitori dipendenti e liberi professionisti individuati nei punti di cui sopra. (Art. 23 e Art. 25)</p> <p>Tutti i dipendenti beneficiari dei permessi secondo la legge 104. (Art. 24)</p> <p>Tutti i dipendenti del settore privato (Art. 26)</p>
 <p>Note</p>	<p>Il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto.</p>




Indennità per lavoratori

 Misura	<p>È riconosciuta un'indennità di € 600 per il mese di marzo a:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.• Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione• Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.• Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione.
 Beneficiari	<p>I beneficiari sono specificati in ognuna delle misure sopra riportate.</p>
 Note	<p>L'indennità non concorre alla formazione del reddito.</p> <p>Le indennità non sono tra esse cumulabili.</p>



Proroga termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale

 Misura	<p>PROROGA TERMINI DECADENZIALI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE</p> <p>Il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto dal 23 febbraio 2020 e sino al 1 giugno 2020.</p> <ul style="list-style-type: none">•
 Beneficiari	Datori di lavoro
 Note	



Disposizioni in materia di lavoro agile


 Misura	<p>Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.</p>
 Beneficiari	Lavori dipendenti disabili e affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa.
 Note	

Contributi alle imprese per l'acquisto di dispositivi di protezione

 Misura	Sono stanziati € 50 milioni di da erogare alle imprese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese.
 Beneficiari	Imprese operative alla data del presente Decreto.
 Note	L'Inail entro provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire ad Invitalia l'importo di 50 milioni di euro da erogare alle imprese

Sospensione dei versamenti per le attività maggiormente esposte all'emergenza




 Misura	<p>SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE, DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI E DEI PREMI PER L'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA</p> <p>Sono la sospesi fino al 30 aprile 2020, i termini relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ai versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati• Ai versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020• Agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria
 Beneficiari	<ol style="list-style-type: none">1. Imprese turistico-recettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator2. Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;3. Soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;4. Soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati5. Soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso

	<ol style="list-style-type: none"> 6. Soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub 7. Soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali 8. Soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti 9. Soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili 10. Aziende termali, e centri per il benessere fisico 11. Soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici 12. Soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali 13. Soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift 14. Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare 15. Soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli 16. Soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica 17. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni di promozione sociale di Trento e Bolzano
 Note	I versamenti sospesi dovranno essere effettuati , senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro




il **31 maggio 2020** (1 giugno 2020, visto che il 31 maggio cade di domenica) o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Per le **federazioni sportive nazionali**, per gli **enti di promozione sportiva** e per le **associazioni** e le **società sportive, professionistiche e dilettantistiche**, la **sospensione si applica fino al 31 maggio 2020** e i **versamenti** sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Sospensione dei termini degli adempimenti tributari

 Misura	<p>Sospensione degli adempimenti tributari, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.</p> <p>Gli adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.</p>
 Beneficiari	<p>Persone fisiche, imprese, professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato</p>
 Note	




Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

 Misura	<p>Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 relativi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che operano in qualità di sostituti d'imposta• All'imposta sul valore aggiunto• Ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria
 Beneficiari	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.</p>
 Note	<p>La sospensione dei versamenti IVA, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.</p>

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi nei Comuni maggiormente colpiti


 Misura	<ul style="list-style-type: none">• Sono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché avvisi di accertamento esecutivi scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020• I sostituti d'imposta non sono tenuti ad operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati <p>Gli adempimenti e i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.</p>
 Beneficiari	Come specificato nel campo "Misura".
 Note	<p>Persone fisiche, imprese, professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei seguenti Comuni:</p> <p>Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo;; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini.</p> <p>Regione Veneto: Vo'</p>



Esonero dal versamento della ritenuta d'acconto

 Misura	<p>I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 ed il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo e sulle ritenute provvigioni (inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari), da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</p> <p>Per avvalersi del beneficio, i contribuenti devono rilasciare ai sostituti d'imposta un'apposita dichiarazione e devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute (non operate dal sostituto di imposta) in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.</p>
 Beneficiari	<p>Soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019 e che nel mese di Febbraio 2020 non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato</p>
 Note	




Misure a sostegno della liquidità

Deroghe al funzionamento del Fondo centrale di Garanzia PMI




 <p>Misura</p>	<p>Si applicano le seguenti modifiche al funzionamento del Fondo di Garanzia per le PMI, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• Gratuità del rilascio della garanzia• Importo garantito fino a un massimo di € 5 milioni• Per gli interventi di garanzia diretta: copertura pari all'80% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito di € 1.5 milioni per singola impresa.• Per gli interventi di riassicurazione: copertura pari al 90 % dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie rilasciate non superino l'80% e per un importo massimo garantito di € 1.5 milioni per singola impresa.• Accesso alla garanzia per le operazioni di rinegoziazione del debito purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione• Estensione della durata della garanzia del Fondo per operazioni per le quali banche o gli altri intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in relazione agli effetti prodotti dal COVID 19• Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000 possibilità di cumulo della garanzia del Fondo con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti• Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19, o appartenenti a specifici settori/filiere colpiti dall'epidemia,
--	---

	<p>aumento della quota della tranche junior coperta dal Fondo fino al 50%, ulteriormente incrementabile del 20 % in caso di intervento di ulteriori garanti;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ammissibilità alla garanzia del fondo di nuovi finanziamenti, con copertura all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a € 3000 erogati da banche, intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 <p><u>Ulteriori misure</u></p> <p>L'importo massimo di finanziamento tramite microcredito, erogabile a start-up e lavoratori autonomi, viene elevato da € 25.000 a € 40.000.</p> <p>Il MEF può prevedere con decreto non regolamentare ulteriori misure di sostegno finanziario alle imprese anche attraverso il rilascio di finanziamenti a tasso agevolato fino al 90%.</p>
 <p>Beneficiari</p>	<p>PMI e professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali</p>
 <p>Note</p>	<p>Le deroghe sono previste per una durata di 9 mesi dalla data di entrata del decreto legge.</p> <p>Le stesse deroghe, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie prestate dall'ISMEA a favore delle imprese agricole e della pesca (dotazione € 80 milioni per il 2020).</p>




Credito d'imposta per imposte anticipate

 Misura	<p>Le società che cedano a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate (anche se non iscritte in bilancio) riferite a:</p> <ul style="list-style-type: none">• perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile• importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. <p>I crediti d'imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, possono essere ceduti o essere chiesti a rimborso.</p>
 Beneficiari	Imprese
 Note	<p>La misura non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto o insolvenza.</p> <p>La trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta è condizionata all'esercizio, da parte della società cedente di trasformazione in CDI (da esercitarsi entro la chiusura dell'esercizio in corso</p>




Sostegno finanziario alle Micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19

 Misura	<p>Le MPMI titolari esposizione debitoria nei confronti di banche o intermediari finanziari, possono beneficiare, dietro comunicazione, delle seguenti misure di sostegno finanziario:</p> <ul style="list-style-type: none">a) le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti, esistenti alla data del 29 febbraio 2020, non possano essere revocati fino al 30 settembre 2020b) i contratti per i prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori, fino al 30 settembre 2020c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing per mutui e altri finanziamenti con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso è dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Le imprese possono richiedere di sospendere solo i rimborsi in conto capitale.
 Beneficiari	<p>MPMI le cui esposizioni debitorie non siano classificate come esposizioni creditizie deteriorate, alla data di pubblicazione del presente decreto.</p>
 Note	<p>L'impresa deve presentare dichiarazione in cui autocertifica che di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19.</p> <p>La misura c) si applica anche ai finanziamenti a rimborso rateale perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie.</p>

Liquidità da Cassa depositi e prestiti




 Misura	<p>Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata a concedere liquidità, anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, tramite banche e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito.</p> <p>La garanzia dello Stato è rilasciata in favore di Cassa depositi e prestiti S.p.A. fino ad un massimo dell'ottanta per cento dell'esposizione assunta.</p>
 Beneficiari	<p>Imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, operanti in settori individuati, che non hanno accesso al Fondo di Garanzia Centrale per le PMI di Medio Credito.</p>
 Note	<p>Un decreto del MEF stabilirà criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia e la relativa procedura di escussione e individuerà i settori ammissibili</p>

Sospensione termini rimborso fondo per l'internazionalizzazione




 Misura	Può essere disposta una sospensione fino a 12 mesi del pagamento della quota capitale e degli interessi delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020 (con conseguente traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente) per i finanziamenti agevolati concessi sul fondo internazionalizzazione (l. 394/81).
 Beneficiari	Imprese esportatrici che attuino programmi di penetrazione commerciale in Paese extra UE
 Note	

Altre misure a sostegno delle imprese

Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro



 Misura	Credito d'imposta, per il periodo d'imposta 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino a €20.000 per ciascun beneficiario.
 Beneficiari	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione
 Note	Limite complessivo massimo €50 milioni per l'anno 2020

Credito d'imposta per botteghe e negozi




 Misura	Credito d'imposta, per l'anno 2020, nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 , di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).
 Beneficiari	Soggetti esercenti attività d'impresa
 Note	Il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del DPCM 11 marzo 2020 (a titolo esemplificativo: supermercati, ipermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari; commercio al dettaglio di: prodotti surgelati, prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni in esercizi specializzati (codice ateco 47.4), carburante per autotrazione in esercizi specializzati, ferramenta, vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari; commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione, di giornali, riviste e periodici, farmacie, medicinali non soggetti a prescrizione medica, articoli medicali e ortopedici, articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale, materiale per ottica e fotografia, combustibile per uso domestico e per riscaldamento; commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, via televisione, per corrispondenza, radio, telefono; commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; attività delle lavanderie, anche industriali, tintorie; servizi di pompe funebri e attività connesse)

Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese




 Misura	<p>Il “Fondo per la promozione integrata” istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con una dotazione iniziale di €150 milioni per l’anno 2020, è volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:</p> <ul style="list-style-type: none">• realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane e l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE – Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti• potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE – Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti• cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche• concessione di cofinanziamenti a fondo perduto – in regime <i>de minimis</i> - fino al 50% dei finanziamenti a tasso agevolato concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale <p>In considerazione dell’esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull’internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi sopraelencati si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (di cui all’art. 63, comma 6 del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50)
---	--

	<ul style="list-style-type: none"> il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE – Agenzia italiana per l'internazionalizzazione delle imprese e per l'attrazione degli investimenti possono avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa – Invitalia
 Beneficiari	Imprese esportatrici
 Note	In attesa dei decreti attuativi




Misure in favore del settore agricolo e della pesca

 Misura	<p>Relativamente al sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune (art. 10-ter del d.l. 29 marzo 2019, n. 27), l'importo di anticipazione è stato incrementato dal 50% al 70% dell'importo richiesto.</p> <p>Per assicurare la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura è inoltre istituito un Fondo - nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle medesime imprese, nonché per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.</p> <p>Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 58, comma 1 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83) è incrementato di € 50 milioni per l'anno 2020.</p>
 Beneficiari	Imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura
 Note	




Incremento della dotazione dei contratti di sviluppo

 Misura	Per la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali (art. 43 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112), al fine di favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, è autorizzata la spesa di ulteriori €400 milioni per l'anno 2020 in aggiunta ai €100 milioni già stanziati con la legge di bilancio 160/2019.
 Beneficiari	Imprese
 Note	

Deroga alla disciplina del Credito d'Imposta pubblicità per il 2020

 Misura	Relativamente agli incentivi fiscali sugli investimenti pubblicitari su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (cd. Credito d'Imposta pubblicità), per l'anno 2020 è concesso un credito d'imposta nella misura unica del 30% del valore degli investimenti effettuati.
 Beneficiari	Imprese e lavoratori autonomi
 Note	<p>Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre.</p> <p>Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.</p>

Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa

 Misura	<p>Agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge la medesima attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione, anche in relazione all'assenza di punti vendita della stampa nel territorio comunale, nella misura massima di € 4000 per l'anno 2020.</p> <p>Per l'anno 2020, il credito d'imposta è esteso alle imprese di distribuzione della stampa che forniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita e può essere, altresì, parametrato agli importi spesi per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.</p>
 Beneficiari	<p>Imprese esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici; imprese di distribuzione della stampa</p>
 Note	<p>Per l'anno 2020, la comunicazione telematica è presentata nel periodo compreso tra il 1 ed il 30 settembre.</p> <p>Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1 ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide.</p>

POOL DI AZIENDE DI FINANZA AGEVOLATA A SUPPORTO DELLE IMPRESE



AGIRE s.r.l.



sprinter
we find a way

keep point
change way



Visita anche la landing page dedicata

<https://euroservis.eu/misure-urgenti/>

Sei un consulente di finanza agevolata? Unisciti a noi per supportare le imprese!

Contattaci per entrare nel POOL e utilizzare le info e la nostra rete!